

RIVISTA DIOCESANA TORINESE

PERIODICO UFFICIALE

PER GLI ATTI DELL'ARCIVESCOVO E DELLA CURIA

TELEFONI: S. E. il Card. Arcivescovo, N. 47-172 - Curia Arcivescovile, N. 45-234

Ufficio Amministrativo, N. 45-923 - Conto Corr. della Curia, N. 2-14235



ATTI DELLA S. SEDE

Suprema Sacra Congregatio S. Officii

DECRETUM

De speciali devotione erga sacrum Caput D. N. Jesu Christi non introducenda.

Quaesitum est ab hac Suprema Sacra Congregatione Sancti Officii an specialis devotio erga sacrum Caput D. N. Jesu Christi introduci possit.

In Plenario Conventu habito Feria IV, die 15 Iunii 1938, E.mi ac Rev.mi DD. Cardinales, rebus fidei ac morum tutandis praepositi, re mature perpensa et praehabito RR. DD. Consultorum voto, attento quoque Decreto diei 26 Maii 1937 « de novis devotionis formis non introducendis », decreverunt specialem devotionem erga Sacrum Caput Domini Nostri Jesu Christi non esse introducendam.

Et sequenti Feria V, die 16 ejusdem mensis et anni, Ss.mus D. N. Pius Divina Providentia Pp. XI, in solita audientia Exc.mo ac Rev.mo D. Adessori Sancti Officii concessa, hanc E.morum Patrum resolutionem Sibi relatum approbare et confirmare dignatus est, et publici iuris fieri iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 18 Junii 1938.

R. Pantanetti, Supr. S. Congreg. S. Officii Notarius.

Atti e Comunicati della Curia Arcivescovile

Onorificenza Pontificia

Il Sac. Dott. MARIO PICCO, Cappellano Capo Militare in data 24 marzo fu nominato Cameriere d'onore in abito paonazzo di Sua Santità.

Nomine Arcivescovili

GUGLIELMOTTO DON LORENZO, Vicario Economo di Balme, con decreto Arcivescovile in data 6 luglio u. s. fu nominato Prevosto di Balme e Vicario Economo di Mondrone.

AUDERO Don ANTONIO, vicecurato di Lemie, per Decreto Arcivescovile in data 18 luglio u. s. fu nominato Prevosto di Provonda.

BURZIO Don SECONDINO, con Decreto Arcivescovile in data 27 luglio u. s. fu nominato Vicario Economo di Malanghero.

BAUDUCCO Don ANTONIO, Dott. in Teol. Cappellano della Borgata Baldo di Carignano fu nominato Cappellano Economo dell'Ospedale dei Cronici in Savigliano.

Sacre Ordinazioni

Il 13 del mese di luglio S. Em. Rev.ma Il Signor Cardinale Maurilio Fossati Arcivescovò, nella Cappella della Casa di Sant'Antonio in Chieri promoveva:

Al Suddiaconato:

BRAMBILLA FRANCESCO - BRESSAN CORRADO - COLOMBO ACHILLE -
DAIANI DANIELE - DONATELLI PIETRO - FUSARELLI NATALE - MANZONE
GIOVANNI - RAMBALDI GIUSEPPE - TABASSO PIETRO - TAMBURINI TAR-
CISIO - USAI BRUNO - VUCCINO DOMENICO, tutti professi della Compagnia
di Gesù.

Il 14 luglio nella stessa cappella li promoveva al *Diaconato*, ed il 15 nella chiesa di Sant'Antonio li promoveva al *Presbiterato*.

Il 17 luglio 1938 lo stesso Em.mo Cardinale Arcivescovo nella chiesa di Santa Maria delle Rose promoveva:

Al Presbiterato:

Fr. ANCARANI MARIANO - BIANCHI TOMMASO - GALLIONE CLE-
MENTE - DEMARTINI CARLO - NASTA REGINALDO - PASOTTI INNOCENZO
- SAID PIETRO - SERRA DOMENICO - VINAI MICHELE - VOERZIO MANNES,

Al Diaconato:

Fr. ZUNINO NICOLA,

Al Suddiaconato:

Fr. CAPRA GIACOMO,

tutti professi dell'Ordine dei Padri Predicatori.

Il 24 luglio 1938 S. Ecc. Rev.ma Mons. Giovanni Battista Peruzzo Vescovo di Agrigento, per mandato di S. E. Rev.ma il Sig. Cardinale Maurilio Fossati Arcivescovo, nella chiesa di San Pancrazio in *Pianezza* promuoveva:

Al Diaconato:

Fr. ANGELICO dell'Immacolata - Fr. ADOLFO di Gesù e Maria - Fr. ATANASIO della Croce - Fr. LADISLAO dell'Immacolata - Fr. ROBERTO di Santa Teresa del Bambino Gesù - Fr. VITTORIO di Gesù e Maria, tutti professi della Congregazione dei Passionisti.

Il 31 luglio 1938 S. E. Rev.ma Mons. Ernesto Coppo Vescovo Titolare di Paleopoli, per mandato di S. Em. Rev.ma il Signor Card. Maurilio Fossati Arcivescovo, nella Cappella dell'Istituto Conti Rebaudengo in Torino promuoveva:

Al Diaconato:

JOHNSON FEDERICO, professore della Pia Società Salesiana.

Necrologio

DAGHINO D. ENRICO, cappellano delle Figlie di Santa Chiara in Torino, morto il 1° luglio 1938. Anni 78.

ALARDO Mons. FILIPPO, Cameriere Segr. di Sua Santità, Rettore del Santuario della Madonna dei Fiori in Bra. Ivi morto il 3 luglio 1938. Anni 82.

GAJ Don SAVINO, Dottore in Teologia, morto in Torino il 6 luglio 1938. Anni 54.

SORMANI D. ATTILIO, Dottore in Teol., Cappellano delle Rev.de Suore Nazarene in Torino. Morto il 21 luglio 1938. Anni 66.

VERNERO D. BARTOLOMEO, Cav. della Corona d'Italia, Priore di Malanghero. Ivi morto il 23 luglio 1938. Anni 80.

PIUMATTI D. LORENZO PASQUALE, Can. On. della Collegiata SS. Trinità. Morto in Torino il 25 luglio 1938. Anni 64.

BORGHEZIO Mons. LUIGI GIOVANNI (Gino), Camer. Segr. di Sua Santità, Can. di S. Anastasia in Roma, Dott. in Teol., Scrittore della Biblioteca Vaticana. Morto in Collegno (Savonera) il 27 luglio 1938. Anni 49.

Assenze di Sua Eminenza

Sua Eminenza sarà a Moncalieri Giovedì 1° Settembre per la giornata eucaristica dei fanciulli; Lunedì 5 a Vigone; il 14 e 15 parteciperà alle annuali Conferenze dell'Episcopato Piemontese; e Mercoledì 28 sarà a Cavallermaggiore.

Prestiti famigliari

S. E. il Prefetto di Cuneo ha diramato ai Signori Podestà la seguente circolare:

« E' stato rilevato che le disposizioni del R. D. L. 21 agosto 1937 n. 1542, non sono ancora ben conosciute dalla totalità della popolazione, e non hanno ottenuto soddisfacente applicazione per una gran parte dei Comuni di questa Provincia.

Si rende pertanto necessario promuovere un'intensa ed appropriata propaganda al fine di divulgare la finalità e la tecnica dei prestiti famigliari in tutti gli strati della popolazione, la quale deve essere posta in grado di apprezzare i notevoli vantaggi e di giudicare l'estremo interesse che il Regime annette alla soluzione del problema demografico.

Tale propaganda innanzitutto deve essere svolta dalle SS. VV. con la collaborazione degli organi locali non esclusa la stampa locale.

Appena possibile le SS. VV. mi dovranno riferire circa l'attività propagandistica svolta in proposito e sui risultati ottenuti.

Il Prefetto: FALCETTI ».

Perchè l'istituzione di questi prestiti famigliari è provvida, e i Rev. Parroci possono essere utili ai loro parrocchiani consigliandone l'uso, così al fine di averne una esatta cognizione si è creduto conveniente riportare qui il testo del R. D. L. 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che ha istituito questi prestiti famigliari.

PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DEMOGRAFICO DELLA NAZIONE (G. U., 15 settembre, n. 215).

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti per intensificare lo sviluppo demografico della Nazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

CAPO I.

Prestiti familiari

Art. 1. — Per favorire la costituzione delle famiglie italiane e assicurarne lo sviluppo sono istituiti, per tre anni a decorrere dal 1° luglio 1937, prestiti familiari da concedersi con le norme e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2. — I prestiti familiari di cui all'articolo precedente saranno accordati dalle Provincie.

Ogni Provincia provvede per le famiglie che si costituiranno stabilendo la residenza nella sua circoscrizione.

Art. 3. — La gestione del servizio dei prestiti familiari è affidata all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale il quale la eserciterà in nome e per conto delle Provincie secondo le norme contenute nel presente decreto.

L'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale provvederà inoltre a fornire alle Provincie, mediante la concessione di mutui alle condizioni normali e con le garanzie stabilite dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, i fondi occorrenti per l'esercizio dei prestiti familiari.

E' derogato, per gli impegni da assumersi dalle Provincie a norma del precedente comma, al limite di cui al terzo comma dell'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 4. — Ciascun prestito familiare sarà concesso nell'ammontare non inferiore a mille e non superiore a tremila lire.

Art. 5. — La concessione del prestito familiare è subordinata alla condizione che il marito sia cittadino italiano; che entrambi i coniugi non abbiano alla data del matrimonio oltrepassato il 26° anno di età e che il loro reddito globale non superi le L. 12.000 annue.

Art. 6. — Il prestito viene somministrato dopo la celebrazione del matrimonio, ad entrambi i coniugi congiuntamente; questi sono solidalmente tenuti alla restituzione.

Tale restituzione avverrà senza oneri di interessi in ragione dell'1 per cento mensile sull'importo originario del prestito, con decorrenza dal sesto mese dalla data di matrimonio, oppure dal diciottesimo mese dalla data stessa, ove nel quinto mese sia provato lo stato di gravidanza della moglie.

Se entro il quarto anno dalla data del matrimonio nessuna nascita risulterà denunciata all'Ufficio di stato civile, la restituzione del residuo capitale mutuato avrà luogo in ragione del 2 per cento al mese.

Art. 7. — Ferma la garanzia generale di cui all'art. 1949 del Codice civile, la restituzione del prestito si effettuerà mediante ritenute sui salari e sugli stipendi di spettanza dei coniugi; queste ritenute non sono computabili agli effetti dei limiti stabiliti dalle norme vigenti sulla cessione e pignorabilità degli stipendi e delle mercedi agli impiegati e salariati, dipendenti dagli Enti locali.

Le Provincie, e per esse, l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale, sono altresì autorizzate a riscuotere le rate di ammortamento del prestito con le forme e la procedura privilegiata consentita per la riscossione delle imposte dirette, con facoltà di affidare il servizio relativo agli esattori delle imposte dirette senza l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Agli esattori competono gli aggi nella misura della metà di quelli risultanti dai contratti di appalto in corso e, in caso di esecuzione, i normali compensi per gli atti esecutivi. Gli aggi di cui sopra saranno imputati alle spese di gestione a carico dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale, mentre i compensi per gli atti esecutivi faranno carico ai mutuatari.

Nel caso di ritardo da parte degli esattori del versamento delle rate di prestito, si applica il disposto dell'art. 39 del R. decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Art. 8. — In dipendenza del primo comma dell'articolo precedente l'Amministrazione dell'Ente locale e il datore di lavoro sono obbligati ad effettuare sullo stipendio o salario del coniuge o dei coniugi che ne dipendono, in proporzione, nel secondo caso, delle rispettive competenze, una trattenuta corrispondente all'intera rata mensile di ammortamento.

Art. 9. — Alla nascita del primo figlio vivo e vitale si condona il 10% sulla somma mutuata; a quella del secondo il 20%; a quella del terzo il 30%. Alla nascita di ciascun figlio si rinvia di un anno l'ammortamento della somma residua. Alla nascita del quarto figlio vivo e vitale, si condona il residuo 40% della somma mutuata.

Art. 10. — L'interesse sui mutui di cui al secondo comma dell'articolo 3 e il compenso da corrispondere all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale per il servizio della gestione dei prestiti familiari verranno annualmente

determinati, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto, con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni e col Ministro per l'interno. Essi sono a carico dello Stato.

Le quote di abbuono di cui all'articolo 9 e l'importo delle quote di prestito risultate inesigibili, saranno a carico della Provincia, semprechè l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale abbia ottemperato alle condizioni prescritte.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, adotterà i provvedimenti integrativi del caso in confronto delle Provincie che non siano in grado di sostenere gli oneri derivanti dal presente decreto.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a introdurre nel bilancio le variazioni occorrenti per l'applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 11. — Le istanze, i documenti da allegarsi alle medesime per ottenere il beneficio del prestito, come pure ogni altro atto relativo allo svolgimento delle operazioni, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 12. — Gli stanziamenti di carattere continuativo iscritti nei bilanci degli enti locali per concessioni, sotto qualsiasi forma, dirette a finalità analoghe a quelle previste dai precedenti articoli, saranno destinati anche, ove del caso, parzialmente, a fronteggiare gli oneri derivanti alle Provincie dalla attuazione del presente decreto.

Le somme da vincolarsi ai sensi del precedente comma saranno determinate dal Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 13. — Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai personali contemplati dal decreto del Capo del Governo del 7 marzo 1936 Anno XIV e successive variazioni.

Le inosservanze alle disposizioni del presente decreto e del regolamento che verrà emanato per l'esecuzione di esso, da parte dei mutuatari e dei datori di lavoro tenuti alla ritenuta e al versamento delle quote di ammortamento, verranno punite, ove non costituiscano reati espressamente contemplati da altre leggi, con l'ammenda che verrà stabilita, caso per caso, dal predetto regolamento entro il limite massimo di L. 500, indipendentemente dall'obbligo degli inadempienti di rispondere delle somme dovute.

Nel regolamento si potrà stabilire a carico dei mutuatari e dei datori di lavoro inadempienti la corresponsione di un interesse in misura non superiore al sei per cento sulle somme indebitamente avute o trattenute e su quelle di cui non si sia fatta la ritenuta o non si sia eseguito il versamento nei termini prescritti. Potrà altresì stabilirsi la decadenza dal termine per la restituzione delle somme mutate.

CAPO II.

Provvedimenti in materia tributaria

Art. 14. — A decorrere dal 1° gennaio 1938, ferme restando le esenzioni e le agevolazioni tributarie alle famiglie numerose, stabilite dall'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, per le categorie di contribuenti che si trovino nelle condizioni specificate all'articolo 2, lettere a) e b), della legge medesima, è concesso, a coloro che abbiano cinque o più figli viventi ed a carico, la detrazione agli effetti della imposta complementare progressiva, di un secondo ventesimo del reddito netto per ciascun figlio, a cominciare dal quinto.

La somma detratta a questo titolo non potrà eccedere L. 6.000 per ogni figlio a carico.

Nel computo dei figli per i quali è concessa la detta detrazione si tiene conto dei soli figli legittimi di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027.

Art. 15. — Alla imposta sul celibato, istituita col R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, nella misura specificata nel R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 265, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 1938, gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate dello Stato esclusi coloro ai quali sia fatto per legge espresso divieto di contrarre matrimonio.

Art. 16. — L'esenzione dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti, di cui al numero 5 della lettera c) dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, escluse le Università e gli Istituti superiori, per i quali restano in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, è concessa in base alla sola condizione del numero dei figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico nella misura e giusta la seguente discriminazione:

1) agli impiegati e dipendenti, anche se pensionati dello Stato, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo, nonchè agli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici e parastatali:

a) esenzione totale: quando abbiano avuto sette o più figli di nazionalità italiana;

b) esonero della metà delle tasse: quando abbiano avuto cinque o sei figli di nazionalità italiana;

2) a coloro che non appartengono al personale dello Stato o degli enti suindicati:

a) esenzione totale: quando abbiano avuto otto o più figli di nazionalità italiana;

b) esenzione della metà delle tasse: quando abbiano avuto sei o sette figli di nazionalità italiana.

Art. 17. — Agli articoli 120, 121, 122 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, che approva il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione sono sostituiti i seguenti:

« Art. 120. — L'esonero totale dal pagamento delle tasse d'immatricolazione e frequenza è accordato ad alunni appartenenti a famiglie, di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana, e che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o idoneità nella sessione di primo esame o la promozione per effetto di scrutinio finale, con non meno di otto decimi del massimo dei punti da assegnarsi nel profitto e, se alunni di Istituto Regio o pareggiato, non meno di otto punti per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata ».

« Art. 121. — L'esonero dal pagamento delle tasse di ammissione, licenza, maturità e abilitazione è accordato agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, che abbiano goduto dell'esonero della tassa di frequenza e che, nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata, abbiano riportato complessivamente non

meno di otto decimi dei punti di profitto e non meno di otto punti per la condotta.

L'esonero per merito non è accordato per esami di idoneità o di ammissione alla prima classe di Istituti medi di 1° grado ».

« Art. 122. — E' accordato l'esonero dalla metà delle tasse effettivamente stabilite dai due precedenti articoli 120 e 121:

a) agli alunni figli unici che abbiano riportato non meno di otto decimi di punti complessivamente assegnati all'esame e allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta;

b) agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana se abbiano riportato non meno di sette decimi dei punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta ».

Art. 18. — I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 16 e 17 avranno effetto a cominciare dall'anno scolastico 1937-38.

Art. 19. — Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 106 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è inserito il seguente comma:

« Il minimo di esenzione deliberato da ciascun Comune per la imposta sul valore locativo, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale amministrativa viene aumentato:

a) del 25% per le famiglie aventi almeno cinque figli minori e conviventi a carico;

b) del 35% per le famiglie aventi almeno sei figli minori e conviventi a carico;

c) del 50% per le famiglie aventi almeno sette figli minori e conviventi a carico ».

Art. 20. — Dopo il primo comma dell'art. 107 del predetto testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono aggiunti i commi seguenti:

« La riduzione per i figli a carico di cui al comma precedente viene effettuata in ragione:

del 6% per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni, convivente ed a carico quando il numero dei figli è almeno di cinque;

del 7% per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni convivente ed a carico, quando il numero dei figli è almeno di sei;

dell'8% per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni, convivente ed a carico, quando il numero dei figli è almeno di sette.

La riduzione non può superare, in ogni caso, L. 100 di imposta per ogni figlio a carico ».

Art. 21. — La disposizione contenuta nella lettera a) dell'art. 118 del testo unico per la finanza locale sopracitato è costituita come appresso:

« a) i minimi redditi imponibili. Questi però sono aumentati della metà quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di quattro, sono aumentati del 75% quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di sei e sono raddoppiati quando i

componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di sette; sono, per contro, ridotti di un quarto quando il contribuente non abbia persone di famiglia a suo carico ».

CAPO III.

Provvedimenti speciali nei riguardi dei dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici

Art. 22. — Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo.

La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al precedente comma.

Art. 23. — Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai pubblici concorsi di nomina agli impieghi nelle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purché complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Art. 24. — Nei concorsi indicati al precedente articolo 23, esclusi quelli di nomina ad impieghi dei gruppi A e B ed equiparabili, un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del cennato articolo e conseguano l'idoneità.

L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

Art. 25 — Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, convertito nella legge 1° febbraio 1937-XV, n. 455, recanti norme per la costituzione della rendita dotale da parte degli ufficiali delle Forze armate dello Stato che intendono contrarre matrimonio, sono abrogati.

Su ricorso degli ufficiali interessati, i vincoli delle rendite già costituite a norma del predetto Regio decreto-legge e delle leggi precedenti, sono dichiarati privi di effetto dal Tribunale supremo militare.

Con decreto Reale da emanarsi, ai sensi dell'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica nonchè con gli altri Ministri interessati,

saranno stabilite le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Agli ufficiali di complemento con famiglia oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, iscritti nel ruolo speciale della Regia marina e richiamati in servizio attivo ai sensi della legge 6 giugno 1935, n. 1098, spetta, durante il periodo di richiamo, l'aumento dell'indennità militare assegnata per la famiglia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135.

Art. 26. — Nella concessione da parte delle gestioni all'uopo costituite presso le Amministrazioni dello Stato, secondo gli ordinamenti in vigore, di mutui contro cessione dello stipendio, è riservata in ogni caso la preferenza, salva la necessaria giustificazione della richiesta, ai dipendenti che abbiano prole più numerosa e, a parità di numero di figli, a quelli coniugati da minore tempo.

Art. 27. — Fermo l'accertamento delle condizioni prescritte dalle norme in vigore, è riservata in ogni caso la preferenza ai richiedenti che abbiano prole più numerosa, e, a parità di numero di figli, a quelli coniugati da minore tempo, nella concessione degli alloggi da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, della gestione per le case economiche dei ferrovieri, degli Istituti per le case popolari e degli altri Enti aventi scopi analoghi.

Art. 28. — Le disposizioni dei precedenti articoli 22 e 27 si applicano anche al personale nelle Isole italiane dell'Egeo, in Colonia ed all'Estero.

Quelle degli articoli 22, 23, 24, sono estese, in quanto applicabili, a personale degli enti pubblici locali e delle opere nazionali.

Con decreti del Capo del Governo di concerto con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia, e col Ministro competente, le disposizioni dei medesimi 22, 23 e 24 potranno essere estese ad altri enti di diritto pubblico.

Diario di S. Em. il Sig. Cardinale Arcivescovo

DOMENICA 17 LUGLIO. — Alle ore 6 nella Chiesa-Santuario di S. Maria delle Rose tiene Ordinazioni di Padri Domenicani.

MARTEDÌ 19. — Celebra la Messa nella Cappella delle Suore dell'Ospedale Mauriziano.

Nel pomeriggio si reca alla Piccola Casa per impartire la Pontificale Benedizione col SS. in occasione della festa di San Vincenzo.

Alle 21 presso i Signori della Missione presiede una delle quattro adunanze generali delle Conferenze di S. Vincenzo.

MERCOLEDÌ 20. — Fa visita al Can. Piumatti, gravemente infermo nella Clinica Sansoni.

VENERDÌ 22. — In occasione della festa di S. Maddalena si reca alla R. Maternità per rivolgere parole di circostanza al Personale Medico, alle Inservienti ed alle Suore ed impartire la Pontificale Benedizione Eucaristica. Dopo la funzione fa una breve visita al reparto dei neonati.

DOMENICA 24. — Celebra la Messa all'Istituto delle Maddalene dell'O. P. Barolo.

MARTEDÌ 26. — Visita di S. E. Mons. Carlo Rossi, Vescovo di Biella.

Nel pomeriggio si reca a Rivoli per visitare i lavori del nuovo Seminario. Dalla Sagra di S. Michele dove si trovavano per l'adunanza annuale, S. E. Mons. Imberti ed i Compagni di corso si uniscono a Sua Eminenza nella visita.

MERCOLEDÌ 27. — Visita di S. E. Mons. Paolo Rostagno, Vescovo di Andria.

DOMENICA 31. — Alle ore 10 si reca ad Avigliana, alla Villa del S. Cuore, dove sono radunate le Giovani di Azione Cattolica in Esercizi Spirituali. Assiste alla Messa; rivolge paterne parole alle intervenute e prende parte alla Processione interna portando il SS.mo. Chiude la mattinata con la Benedizione Eucaristica.

In occasione della festa di S. Ignazio imparte la Pontificale Benedizione Eucaristica nella Chiesa dei Ss. Martiri.

MARTEDÌ 2 AGOSTO. — Nel pomeriggio si reca alla Piccola Casa per rivolgere paterni consigli alle Suore che hanno terminato il secondo turno di Esercizi Spirituali.

MERCOLEDÌ 3. — Dalle Suore Minime del Suffragio assiste alla elezione della Superiore Generale e del Consiglio Generalizio.

Nel pomeriggio in Arcivescovado presiede l'adunanza del Consiglio Amministrativo Diocesano, quindi si reca a far visita a S. E. Mons. Pinardi, ormai in via di sicura guarigione.

GIOVEDÌ 4. — Nel pomeriggio parte per il Santuario di S. Ignazio, dove trovano in villeggiatura i Chierici del Seminario Metropolitano.

Nel Santuario di S. Ignazio sopra Lanzo celebra la Messa del primo Venerdì del mese ai Chierici, rivolgendo loro paterne parole.

Alle 10,30 in Arcivescovado riceve in privata udienza il corridore Bartali, maglia gialla del giro di Francia, con la Mamma ed il Direttore Spirituale.

SABATO 6. — Parte da Torino per un breve periodo di ferie.

LUNEDÌ 15. — Dopo aver partecipato alle solenni feste celebratesi al Santuario del S. Monte in Varallo rientra in sede.

BIBLIOGRAFIA

DELFINO SESSA (Piera) - **Lourdes, il sole sul mondo.** In 8, 5^a-8^o migliaio, II Edizione 1938, pag. 226 - Casa Editrice Marietti, Torino (118) L. 8

L'Autrice Piera Delfino Sessa, stimata una tra le migliori scrittrici contemporanee, andò a Lourdes come sarebbe andata a Biarritz; con l'animo d'una semitrista e con una fede ch'era fiammella tenue, ma sincera.

Venne via con animo mutato e vi ritornò dama infermiera sul Treno Azzurro, con il proposito di guardare più a fondo, d'investigare, d'interrogare, di assistere, fredda, compassata come uno dei tanti medici che

vogliono salvi i diritti della scienza e quelli più alti e più nobili dello spirito.

E dalla sua mente di pensatrice e dal suo cuore di donna, rinnovellata dalla fede, è balzato fuori questo libro in cui una svariatissima gamma di impressioni tenere, soavi, tristi, dolorose, tragiche, s'alterna a un ragionare calmo, sereno, tranquillo dei fenomeni ultraterreni, sui prodigi, su le grazie innumerevoli, e ti porta a pensare come Lei pensa e parla. Artista fine e delicata ha uno stile che non l'opprime, una forma che t'incanta. Anima di perfetta credente si insinua nell'animo del lettore con l'amore e l'ardore d'un apostolo.

Non s'impone; ti attrae nella sua orbita fatta più luminosa da ciò che vide e da ciò che visse...

AURELII AUGUSTINI (S.) - **Confessionum libri XIII**, cum notis P. H. Wangnereck S. J. Editio VIII, 1938, in 16, pag. XVI-586 - Casa Editrice Marietti, Torino (118) — Lib. It. 7.

Libri S. Augustini Confessionum noti sunt; nota quoque est eorum praestantia atque utilitas. Sed praecellens et haec editio propter optimas R. P. Henrici Wangnereck notas, quae tam philosophice quam asceticæ quam historice dilucide textum explanant. Typographice editio emendatissima accuratissimaque est: typi magni ac clarissimi, optima charta indica, maxima formae commoditas.

Al servizio di Gesù Sacerdote. Versione italiana delle note intime tratte dagli scritti di Madre Luisa Margherita Claret de la Touche: Vol. III. **Le opere di Dio;** in 8, 1938, pag. XX-420 - Casa Ed. Marietti, Torino (118) L. 10.

Questo terzo ed ultimo volume dell'opera: «Al servizio di Gesù Sacerdote», viene ad essere il compimento, dei due precedenti: «Le vie di Dio» e «Le opere di Dio» ed a renderci più completa la fisionomia morale e spirituale della Venerata Madre Luisa Margherita Claret de la Touche.

Il libro ci mostra la fedeltà perseverante con la quale la Madre, a costo di sacrifici e di umiliazioni, rispose alla nobile vocazione cui il Divin Cuore l'aveva prescelta per l'Opera Sacerdotale, opera che tanto premeva alla Serva di Dio ed a cui tutta si donò superando le prove, le contraddizioni e le intime sofferenze.

La conclusione di questo volume dimostrerà che Gesù non aveva ingannata la Sua umile Ancella quando le aveva detto: «Della tua anima io faccio il canale del

mio Amore Infinito, e benchè oscura e nascosta, tu farai la mia Opera; tutto l'Amore che io verserò in te andrà al mondo». Dalle cime eccelse della contemplazione a cui la Madre Claret dolorosamente ascese come ad un calvario, l'anima sua ha già incominciato a proiettare sull'umanità che ha lasciato, i raggi della divina carità.

Appunti di Sacre Cerimonie a cura del Sac. Giov. Sessolo. Parte I: **Norme generali, S. Messa privata e prelatizia.** In 8, nuova edizione 1938, pagine 84 - Casa Ed. Marietti, Torino (118) L. 3.

Per educare specialmente gli alunni dei Seminari all'esatta osservanza delle sacre cerimonie, Don Giovanni Sessolo, Aiutante di studio della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi, ha compilato un opportuno volumetto dove insegna cose minute, se si vuole, cominciando dalla maniera di fare bene il segno di croce, ma le insegna, vorrei dire, scientificamente. Frequentissime le citazioni dei Libri liturgici e delle disposizioni autentiche della S. Congregazione dei Riti, ma disposte in modo che non disturbano affatto la corrente lettura. Vi si trova distinto ciò che è obbligatorio, ciò che è consigliato e ciò che è lasciato pienamente libero. Elegante e comodo il formato, nitida e curata la stampa, modico il prezzo.

Tutto ciò rende il libro non solo utile ai Seminaristi, ma anche a tutti i Sacerdoti, ai quali è affidato il delicato compito della seria ed esemplare compostezza, indice di rispetto e venerazione alla Casa di Dio.

Questi libri si trovano in vendita presso la LIBRERIA CATT. ARCIVESCOVILE Corso Oporto, 11 bis TORINO

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA PROVINCIA DI TORINO

	MESE DI GIUGNO 1938				MESE DI LUGLIO 1938			
	Capol.	Resto prov.	Tot.		Capol.	Resto prov.	Tot.	
Nati	886	655	1541		Nati	923	654	1577
Morti	739	526	1265		Morti	653	593	1246
Aum. pop.	147	129	276		Aum. pop.	270	61	331

Con approvazione ecclesiastica

Can. GIOVANNI SAVIO
Direttore responsabile

TIPOGRAFIA EDITRICE PIEMONTESE
Via Parini, 14 - Torino